



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI

Allegato

Approvato con Determinazione del Commissario Straordinario n.176 del 15/12/2016

(Successivamente modificato con Determinazioni del Commissario Straordinario n.39 del 10/03/2017, n.194 del 22/12/2017 e n. 57 del 04/04/2019)

(Testo aggiornato al 04/04/2019)

CONTROLLI INTERNI: PRINCIPI GENERALI

Art.1

Controlli interni

Sono istituiti i seguenti strumenti di controllo interno:

- a) controllo di regolarità amministrativa e contabile finalizzato a verificare la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- b) controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile;
- c) controllo sugli equilibri finanziari;
- d) controllo di gestione diretto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
- e) sistema di valutazione permanente;
- f) controllo strategico diretto a valutare l'adequatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguenti e obiettivi predefiniti;
- g) controllo sulla qualità dei servizi
- h) controllo sulle società partecipate dell'Ente.

SEZIONE I

CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE E SULLA QUALITA'

DEGLI

ATTI

Art.2

Controllo di regolarità amministrativa e contabile

1. Il controllo di regolarità giuridico-amministrativa è assegnato al dirigente che lo esercita nella fase preventiva della formazione dell'atto, mediante il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il controllo di regolarità contabile è assegnato al dirigente del Settore Ragioneria che lo esercita nella fase preventiva della formazione dell'atto, mediante il parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

Art.3

Controllo successivo di regolarità amministrativa

1. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale, sotto la direzione del Segretario provinciale, da apposita struttura organizzativa all'uopo individuata dallo stesso.

2. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi.
3. I provvedimenti amministrativi da sottoporre al controllo, di cui al comma precedente, verranno scelti mediante sorteggio pubblico effettuato con tecniche di campionamento individuate nell'apposito piano di auditing approvato dal Segretario/Direttore Generale
4. Le procedure all'uopo adottate dovranno garantire una verifica periodica (almeno una volta l'anno) di tutti i settori dell' Ente.
5. Le risultanze del controllo sono trasmesse periodicamente, a cura del Segretario/Direttore Generale, per il tramite della struttura preposta al controllo, ai Direttori di settore, ai Revisori dei conti, al Nucleo di valutazione e al Consiglio del Libero Consorzio Comunale.

Art. 4

Controllo sugli equilibri finanziari

1. Il controllo sugli equilibri finanziari e' svolto sotto la direzione ed il coordinamento del responsabile del Settore Ragioneria e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del Segretario e dei Direttori di Settore, secondo le rispettive responsabilità.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari e' disciplinato nel regolamento di contabilità dell'Ente ed e' svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.
3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

SEZIONE II

CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 5

Funzioni del controllo di gestione

1. Ai sensi dell'art. 196 del T.U. 18.08.2000, n. 267, e secondo i principi generali dettati dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, la Provincia applica il Controllo di Gestione secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

Art. 6

Modalità del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale ed è svolto con una cadenza periodica.
2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:
 - a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;
 - b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti e dei relativi scostamenti;
 - c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi ed agli indicatori di efficienza e di efficacia all'uopo determinati in sede di Peg, al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.
3. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.
4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali degli enti locali di cui all'art. 228, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000.

ART 7

Referto del controllo di gestione

1. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione, definita nell'organigramma dell'Ente, fornisce annualmente le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati al Segretario generale, al Direttore generale ed ai Dirigenti, affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.

2. La suddetta struttura operativa fornisce, altresì, informazioni sul predetto controllo attraverso un report infrannuale a supporto dell'attività di gestione dei dirigenti.
3. La struttura di cui svolge attività di controllo di gestione in ossequio a quanto previsto dalla legge, dai regolamenti vigenti e tramite le altre modalità ritenute opportune, in ossequio, altresì, ai parametri, agli indicatori ed alle modalità di cui al PEG dell'anno di riferimento.
4. Il referto di cui al comma 1 deve essere predisposto entro 60 giorni successivi all'approvazione del Conto Consuntivo, va inviato alla Corte dei Conti e pubblicato sul sito web dell'Ente.
5. I report sul controllo di gestione devono contenere:
 - a) gli obiettivi quali sintesi dell'efficacia ed efficienza che si intendono conseguire per ciascun programma, centro di costo o attività
 - b) i centri di costo quale ambito contabile - organizzativo da cui estrarre informazioni significative in termini di attività svolta, obiettivi da raggiungere e indicatori di efficacia, efficienza ed economicità.

Art 8

Caratteristiche del controllo di gestione

Il controllo di gestione dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- a) GLOBALITA': deve comprendere l'intera attività organizzativa dell'ente;
- b) PERIODICITA': l'attività di controllo, inteso come processo continuativo di rilevazione dei dati, deve consentire, almeno con periodicità bimestrale, l'analisi dei dati raccolti;
- c) TEMPESTIVITA': le informazioni rilevate sull'andamento gestionale dei servizi, in quanto rivolte alla valutazione ed alla individuazione delle scelte gestionali dell'ente e, pertanto, finalizzate a correggere eventuali disfunzioni e/o inefficienze, deve pervenire al «nucleo di valutazione» di cui al successivo art. 12.

Art. 9

Principi del controllo di gestione

I principi del controllo di gestione consistono:

- a) CONTROLLO DEI COSTI. Il controllo dei costi consiste nella rilevazione e nella valutazione sistematica dei costi sostenuti dall'ente in tutte le sue articolazioni, secondo i principi della contabilità finanziaria ed economica, allo scopo di determinarne la competenza, la responsabilità e la destinazione;
- b) EFFICIENZA GESTIONALE. L'analisi dei costi rilevati è finalizzata alla valutazione del grado di convenienza e di economicità dei sistemi gestionali dei

servizi. L'efficienza gestionale, pertanto, viene valutata raffrontando i costi sostenuti ai risultati conseguiti;

c) EFFICACIA GESTIONALE. La verifica della efficacia gestionale viene valutata in rapporto al grado di raggiungimento degli obiettivi previsti;

d) RESPONSABILITA' (intesa come responsabilità attiva). Ogni responsabile di servizio deve avere la possibilità di controllo dell'andamento dei costi in modo da poter incidere in maniera significativa sulla loro determinazione.

SEZIONE III ATTIVITA' DI VALUTAZIONE

Art. 10

Il sistema di valutazione permanente delle risorse umane.

1. I dirigenti, qualunque sia il ruolo direttivo rivestito, i titolari delle aree delle posizioni organizzative, i responsabili di servizio ed i responsabili di unità operative sono responsabili, ciascuno nei limiti dei compiti e degli obiettivi assegnati, dei risultati conseguiti dalle corrispondenti strutture organizzative
2. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi della conoscenza dell'attività del valutato.
3. La diffusione di dati sulla valutazione è consentita solo in forma anonima e in modo da non consentire l'individuazione degli interessati.
4. L'attribuzione della retribuzione di risultato dei Dirigenti e dei titolari delle posizioni organizzative e dei compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi è strettamente correlata all'effettivo raggiungimento dei risultati conseguiti, in conformità agli obiettivi di efficacia e di efficienza predeterminati, unitamente ai parametri per la loro misurazione.
5. La struttura organizzativa cui è demandato il compito di valutazione dei dirigenti, cui sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 107 commi 2 e 3 del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene denominata «Nucleo di valutazione»
6. La valutazione della performance individuale e l'attribuzione dei premi al Segretario/Direttore generale, ai sensi e per gli effetti dell' art. 42 del C.C.N.L. dei Segretari comunali, è effettuata dal Presidente della Provincia, sulla base di appositi ed idonei criteri di valutazione della performance.

Art. 11

Sistema premiante

1. Il sistema premiante il merito, a seguito della valutazione della performance individuale annuale e pluriennale, è costituito dall'insieme dei trattamenti e dei premi previsti dall'ordinamento.

2. Con appositi provvedimenti sono approvati la metodologia operativa e le procedure per l'erogazione dei premi.
3. L'organo esecutivo determina, con cadenza annuale, nel rispetto delle relazioni sindacali, l'importo da destinare alla retribuzione di risultato e al trattamento accessorio in conformità a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro e alle disponibilità di bilancio.
4. Con la deliberazione di cui al comma 4, la giunta può deliberare l'istituzione dei premi di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 150/2009, e l'ammontare delle risorse collegate a ciascun premio. Tali risorse, per quanto attiene agli incentivi di cui alle lettere a), b), e) ed e) dello stesso articolo 20, comma 1, sono destinate nei limiti di quelle disponibili per la contrattazione collettiva integrativa.

Art.12

Il Nucleo di valutazione

1. Per la valutazione delle prestazioni e dei risultati della struttura burocratica è istituito il nucleo di valutazione, il quale opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Presidente ed al Segretario/Direttore Generale
2. La composizione ed il funzionamento è disciplinato nell'apposito regolamento sull'ordinamento sugli uffici e servizi.

SEZIONE IV

CONTROLLO STRATEGICO

Art. 13

Valutazione e controllo strategico

1. Al fine di verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'Ente provvede a rilevare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, gli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, i tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, le procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, la qualità dei servizi erogati e il grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici.
2. Il controllo strategico mira a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e di altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti, anche in ragione delle risorse messe a disposizione.

3. Il controllo si articola in indagini, preventive e consuntive, sulla congruenza tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali affidate. A tal fine, la verifica e la valutazione individuano e riconoscono eventuali fattori ostativi e le eventuali responsabilità del mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi, nonché i possibili rimedi.
4. Il controllo strategico é effettuato, salvo diversa scelta organizzativa, dal dirigente individuato nel piano di auditing, avvalendosi dell'unità preposta al controllo di gestione, che, con appositi rapporti periodici anche verbali, riferisce al Presidente ed al Consiglio sulle risultanze delle analisi effettuate.
5. Entro 30 giorni dalla presa d'atto del referto sul controllo di gestione di cui all'art7 l'ufficio addetto al controllo strategico redige, con riferimento all'anno precedente ,una relazione al fine di verificare lo stato ed il grado di attuazione dei programmi e di raggiungimento e congruenza degli obiettivi di cui ai precedenti commi 1 e 2.
6. Ai sensi della legge regionale 30 aprile 1990, n. 10, le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi non si applicano alle attività di valutazione e controllo strategico.

SEZIONE V

CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI

ART. 14

Finalità del controllo

1. Il controllo sulla qualità è finalizzato al monitoraggio della qualità percepita dagli utenti dei servizi e alla verifica del rispetto degli standard definiti nelle carte dei servizi o in sede di programmazione degli interventi.
2. La rilevazione della soddisfazione degli utenti è finalizzata al superamento dell'autoreferenzialità, a comprendere sempre meglio le esigenze dei destinatari delle proprie attività ed a sviluppare l'ascolto e la partecipazione dei cittadini alla realizzazione delle politiche pubbliche.
3. Gli indicatori di qualità intervengono a completare la valutazione di prestazioni le cui caratteristiche in termini di efficienza ed economicità sono definite in via preventiva, e concorrono, nell'ambito del processo di programmazione e controllo, a ridefinire le caratteristiche dei servizi e delle prestazioni da erogare.

ART. 15

Modalità di effettuazione del controllo di qualità

1. La qualità percepita dagli utenti dei servizi viene rilevata in maniera sistematica con metodologie di ricerca sociale tramite indagini di gradimento sia di tipo quantitativo che qualitativo.
2. La qualità effettiva del servizio è rappresentata da almeno quattro fattori:
 - a) accessibilità intesa come disponibilità delle informazioni necessarie, accessibilità fisica e multicanale
 - b) tempestività, intesa come ragionevolezza del tempo intercorrente tra la richiesta e l'erogazione e rispetto dei tempi previsti;
 - c) trasparenza, intesa come informazione sui criteri e i tempi di erogazione, sul responsabile del provvedimento e sui costi;
 - d) efficacia, intesa come rispondenza a quanto il richiedente può aspettarsi, in termini di correttezza formale, affidabilità e completezza.
3. La verifica sulla qualità effettiva avviene attraverso il sistema dei controlli interni, associati al ciclo di gestione della *performance* di ente e della *performance* organizzativa.
4. La definizione degli standard idonei a rilevare la qualità effettiva dei servizi erogati nonché le metodologie per la misurazione della soddisfazione degli utenti verranno definiti nel piano di Auditing "Controlli Interni" approvato dal Segretario/Direttore Generale .

SEZIONE VI

CONTROLLO SULLE SOCIETA'

Art. 16

Controllo sulle società ed enti partecipati

1. Il controllo sugli Enti partecipati è esercitato, salvo diverse soluzioni organizzative, dal responsabile dell'area p.o. " Controlli, anticorruzione, trasparenza e contenzioso" di concerto con il Ragioniere Generale avvalendosi dell'unità preposta al controllo di gestione.
2. Il controllo si esplica sugli enti partecipati anche mediante l'organizzazione di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra questa amministrazione e gli enti partecipati, la situazione contabile, gestionale e organizzativa degli enti, i contratti di servizio, la qualità dei servizi erogati, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. L'amministrazione con proprio atto, prima dell'approvazione del bilancio di previsione annuale, definisce specifici indirizzi agli enti partecipati tenendo conto dei vincoli di finanza pubblica e delle differenti forme di controllo applicabili alle diverse tipologie di società/ enti partecipati, relativamente a:
 - obiettivi gestionali del servizio svolto secondo parametri qualitativi e quantitativi;
 - rispetto delle norme di finanza pubblica;
 - rispetto dei limiti di spesa del personale e delle norme che disciplinano le procedure di assunzione;
 - rispetto della normativa del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
4. I settori responsabili dei servizi gestiti dagli enti partecipati e l'unità organizzativa preposta ai controlli sui medesimi acquisiscono gli atti, i dati e le informazioni necessarie tramite gli organi e gli uffici degli enti partecipati e verificano, in sede di verifica degli equilibri di bilancio di questa amministrazione e di rendiconto di gestione, di concerto con il Ragioniere Generale, il rispetto degli indirizzi di questa amministrazione, nonché l'andamento della gestione economico-finanziaria degli enti partecipati.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno, ciascun ente partecipato dovrà comunicare ai settori responsabili dei servizi gestiti dagli enti partecipati e all'unità organizzativa preposta al controllo una relazione contenente le informazioni necessarie per la verifica del corretto adempimento degli obblighi disciplinati dai rispettivi contratti di servizio, del rispetto degli standard di qualità, del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, per la verifica dell'andamento della gestione economico-finanziaria, nonché la rappresentazione analitica delle posizioni debitorie e creditorie esistenti nei confronti di questa amministrazione al 31 dicembre dell'ultimo anno trascorso.
6. I settori responsabili dei servizi gestiti dagli enti partecipati verificano, entro i successivi quaranta giorni, sulla base della relazione e degli altri documenti acquisiti, il corretto adempimento di quanto indicato nel precedente comma.
7. La verifica e monitoraggio sullo stato di avanzamento degli obiettivi gestionali assegnati e dell'andamento della gestione economico-finanziaria degli enti partecipati è finalizzata anche a fornire agli organi di governo di questa amministrazione gli elementi per valutare la permanenza dei presupposti che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale.
8. I responsabili del controllo in questione dovranno relazionare all'organo di amministrazione attiva e al Segretario/Direttore Generale, entro il 30 giugno di ciascun anno, su eventuali inadempienze degli enti partecipati nel fornire i dati richiesti al precedente comma 5 proponendo eventuali azioni da intraprendere al fine di correggere tale comportamento.

A seguito di tale analisi devono essere proposti interventi correttivi, in caso di mutamenti rispetto alle valutazioni iniziali, con particolare riferimento alla missione istituzionale di questa amministrazione, all'interesse generale del servizio, al rapporto costi/benefici, all'appropriatezza del modulo gestionale, alla comparazione con eventuali modelli alternativi di gestione.

SEZIONE VII

NORME ANTICORRUZIONE E DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

Art. 17

Raccordo tra le diverse forme di controllo

Nel piano di auditing, approvato con provvedimento del Segretario/Direttore Generale , verranno stabilite le modalità di comunicazione e di concertazione tra le diverse forme di controllo, nonché le tecniche di acquisizione delle informazioni ed il reperimento dei dati, al fine di evitare un aggravamento del procedimento di audit.

Art. 18

Provvedimenti anticorruzione

1. I soggetti che, in sede di verifica e controllo di cui al presente regolamento, vengono a conoscenza di reati, di attività corruttiva o dell'esistenza di danni erariali provvederanno ad effettuare tempestiva denuncia alle autorità preposte dandone comunicazione al Segretario / ed agli organi dell'Ente.
2. A tal fine si applicano le disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012 n. 190.